



**IPOTESI CONTRATTO REGIONALE
UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2019/20 - 2020/21 e 2021/22**

Il giorno 8 del mese di luglio dell'anno 2019, nei locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Via Fattori 60 Palermo, ha luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e GILDA-UNAMS.

LE PARTI

parte pubblica e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL comparto scuola

CONCORDANO

A) - Disponibilità personale docente

I posti e gli spezzoni orari derivanti dalle modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto unitamente ad altri posti disponibili per l'intero anno scolastico (esoneri, semi-esoneri, part-time, comandi, etc.) costituiranno, insieme all'organico dell'autonomia, il quadro delle disponibilità complessive provinciali. Fra le disponibilità rientrano anche quelle relative ai progetti nazionali previsti dalla Legge 107/2015 nella misura e per le finalità indicate dal MIUR.

Resta ferma la prosecuzione, nel limite consentito, delle attività di contrasto alla dispersione.

Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie sono prioritariamente utilizzati, a domanda, come indicato dall'art. 6 ter dell'ipotesi del CCNI 15/6/2016, i docenti del potenziamento che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del DM 8 del 31/01/2011, purché tale utilizzo non comporti un aggravio per l'erario, nonché i docenti delle classi A031, A032 e A077 ed i docenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera q, laddove tali classi di concorso siano in esubero a livello provinciale.

Nella fase di riagggregazione delle cattedre, e comunque prima del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova riagggregazione della cattedra ai fini di renderla più funzionale. Ove possibile, quest'ultima operazione verrà effettuata al termine delle operazioni di rientro, anche su spezzoni, nella scuola di precedente titolarità.

E' possibile, previa valutazione degli Ambiti Territoriali, su esplicita richiesta delle istituzioni scolastiche e con il consenso del docente interessato, costituire nelle aree interne cattedre anche su tre comuni.

Il quadro complessivo ed analitico delle disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo degli Uffici territoriali, sui siti web istituzionali e con preventiva informazione alle OO.SS.

Gli stessi Uffici pubblicheranno successivamente il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione.

B) - Scadenza, presentazione domande e criteri di articolazione delle utilizzazioni

Al fine di assicurare le disponibilità acquisite successivamente alla chiusura delle funzioni di organico dell'autonomia a docenti a tempo indeterminato richiedenti l'utilizzazione su sedi e posti della Regione Sicilia, le operazioni di utilizzazione si svolgeranno successivamente all'acquisizione a sistema di tutti i posti. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità potrà produrre domanda di utilizzazione, entro 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità, ad esclusione delle operazioni di rientro nell'istituto di attuale titolarità, che, comunque, avverranno, a domanda, e potranno essere effettuate in qualsiasi momento entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni.

C) - Utilizzazione insegnanti di sostegno

Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posto di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, sarà utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all'interno delle medesime classi e in subordine nell'ambito della stessa istituzione scolastica, in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all'interno del Piano annuale delle attività dell'Istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale. In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe.

In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola, il docente potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

Il docente con incarico a tempo determinato, per l'intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell'alunno, dovrà seguire l'alunno nella nuova sede nell'ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Per le aree metropolitane l'operazione avverrà nell'ambito dello stesso distretto.

Qualora l'alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

D) - Scambio di posto (personale docente, educativo ed A.T.A.)

A conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque entro l'inizio delle lezioni, saranno disposti eventuali scambi di posto tra coniugi o conviventi di fatto (la cui stabilità risulti da certificazione anagrafica) a condizione che entrambi appartengano allo stesso ordine e grado nonché alla stessa classe di concorso o alla stessa tipologia di posto.

Le domande dovranno essere presentate entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dei movimenti di ogni ordine e grado.

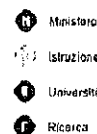
Tale scambio potrà essere disposto all'interno degli ambiti della stessa provincia. Nei casi in cui lo scambio interessa ambiti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli Uffici competenti che le esamineranno di concerto.

E) - Utilizzazione Direttori dei servizi generali ed amministrativi

Fermo restando la necessità di assicurare preventivamente la copertura di tutti i posti disponibili in organico di diritto, compresi i posti previsti nel C.P.I.A., si conferma quanto segnalato dal MIUR nella nota prot.21353 del 3/8/2016:

"Al fine di evitare che i DSGA in esubero siano utilizzati, ai sensi del d.lgs 165/2001 e ss., in altra provincia, è necessario procedere secondo i criteri riportati di seguito affinché il maggior aggravio del personale a disposizione sia compensato dalle seguenti modalità operative":

1. Nelle province nelle quali l'esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate non si procede ad alcun abbinamento e il personale è utilizzato secondo i criteri del CCNI sulle utilizzazioni;



2. Nelle province nelle quali l'esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, si procede all'abbinamento delle scuole nel limite del numero dei DSGA in esubero da riassorbire;
3. Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata".

Le scuole sottodimensionate da abbinare saranno individuate dagli Uffici Territoriali secondo principi di viciniorietà, tipologia e complessità.

Per l'assegnazione delle sedi sottodimensionate, i DSGA rimasti senza sede anche al termine della procedura di mobilità avranno la precedenza, a domanda, sulla sede sottodimensionata, ove indicata come prima scelta.

Resta ferma, come indicato all'art. 13, comma 1, del CCNI del 12 giugno 2019 l'utilizzazione dei DSGA senza sede, nelle istituzioni scolastiche dove si verifichi l'assenza del titolare prevedibilmente fino al termine dell'anno scolastico 2019/20.

Nei casi di urgenza e necessità sarà possibile, a seguito di valutazione dell'Ufficio Territoriale competente, previa consultazione con le OO.SS., l'utilizzo dei DSGA senza sede anche per assenza del titolare per un periodo uguale o superiore a 30 giorni.

F) - Conclusioni

Si evidenzia che "in ogni caso, dall'attuazione dei precedenti criteri individuati nel presente contratto integrativo regionale, non deve in nessun caso derivare una disponibilità di posti che possa eccedere i limiti delle risorse stanziare annualmente dal MIUR", così come indicato all'art. 1, comma 3, dell'ipotesi di CCNI sottoscritto il 12/06/2019.

Non possono essere previste deroghe per quanto riguarda i destinatari delle operazioni di mobilità annuale, ai sensi degli artt. 2, 4, 6bis, 6ter e 7 del CCNI del 12 giugno 2019.

Le operazioni di mobilità annuale, ai sensi dell'art. 9 c. 6 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dovranno essere effettuate inderogabilmente entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento nel triennio di vigenza del CCNI.

Le parti si riservano di riaprire la contrattazione a seguito di eventuali disposizioni innovative.

Per l'amministrazione:

Per le Organizzazioni sindacali:

FLC CGIL-Scuola

CISL-Scuola -

UIL Scuola -

SNALS -

GILDA-UNAMS -

CRITERIE MODALITA' PER LA SOSTITUZIONE DEL DSGA (Allegato al C.L.R. del 8/7/2019)

Per quanto attiene alla copertura dei posti del profilo di Direttore dei servizi generali ed amministrativi rimasti vacanti e/o disponibili al termine di tutte le operazioni di mobilità, si definisce il seguente ordine delle operazioni:

1. nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, che godono del beneficio economico della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
2. nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, che avendo completato il percorso formativo previsto per l'attribuzione della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 non godono del beneficio economico;
3. nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, che godono del beneficio economico della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
4. nomina degli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, che avendo completato il percorso formativo previsto per l'attribuzione della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 non godono del beneficio economico.

I criteri da adottare per il conferimento degli incarichi di cui ai punti precedenti sono definiti in sede di contrattazione di istituto.

Esaurite le predette fasi operative, gli Uffici Territoriali provvederanno alla compilazione degli elenchi provinciali degli assistenti amministrativi per la sostituzione dei DSGA, utilizzando i seguenti criteri:

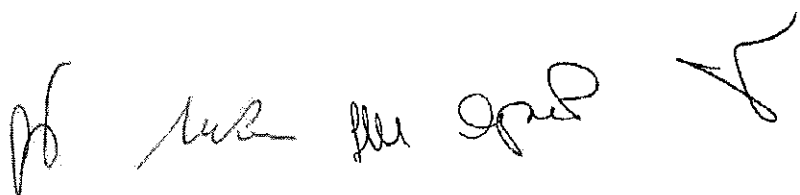
- a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di sostituzione di DSGA..... punti 2
- b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio di assistente amm/vo..... punti 0,5
- c) laurea specifica per l'accesso al profilo di DSGA..... punti 10
- d) altra laurea..... punti 5
- e) laurea triennale (di indirizzo diverso rispetto a quella specialistica o magistrale)..... punti 3
- f) diploma di maturità commerciale..... punti 1

L'aver svolto il servizio presso istituzioni scolastiche site in piccole isole o comuni montani dà diritto al raddoppio del suddetto punteggio.

Il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore.

A parità di punteggio precede l'assistente amministrativo con la maggiore età.

Ai candidati così graduati saranno attribuite le precedenza relative all'inserimento nelle graduatorie definitive della mobilità professionale - passaggio dall'Area B all'Area D;



al possesso e godimento del beneficio economico della 2' posizione economica;

al possesso e godimento del beneficio economico della 1' posizione economica.

Pertanto l'elenco finale sarà così composto:

- a) una prima parte relativa agli ass. ammy/vi inseriti nelle graduatorie della mobilità professionale (graduati secondo il punteggio spettante);
- b) una seconda parte relativa agli assistenti amministrativi in possesso del beneficio economico della 2' posizione economica (graduati secondo il punteggio spettante);
- c) una terza parte relativa agli assistenti amministrativi in possesso del beneficio economico della 1' posizione economica (graduati secondo il punteggio spettante);
- d) una ultima parte relativa ai rimanenti aspiranti graduati secondo il punteggio spettante.

Nel conferimento degli incarichi gli Uffici territoriali non terranno conto di coloro che hanno rifiutato l'incarico nella propria scuola.

Ai soli fini della scelta della sede vale quanto indicato al comma 6 dell'art.14 del CCNI sulle utilizzazioni per gli anni scolastico 2019/20 - 2020/21 e 2021/22.

Le istanze di inclusione negli elenchi provinciali dovranno essere prodotte entro il 10 settembre c.a. agli uffici territoriali competenti.

Per la sostituzione del DSGA per le assenze brevi vale la stessa procedura precedentemente indicata ad eccezione di quanto segnalato al punto 1).

Per l'amministrazione:

Juan G. L.

Per le Organizzazioni sindacali:

FLC CGIL-Scuola Enrico Pistorius

CISL-Scuola Paolo Sella

UIL Scuola Roberto Pignone

SNALS Michela Romano

GILDA-UNAMS Roberto Pignone

-

..

..

..

..

-

:

Palermo 17/10/2023

All'Albo Sindacale
Delle Istituzioni Scolastiche
Del territorio di Palermo

Oggetto: CIR Sicilia – Utilizzazione insegnanti di sostegno

Come ogni inizio di anno scolastico è utile rammentare ai colleghi com'è regolamentata da Contratto Integrativo Regionale l'utilizzazione degli insegnanti di sostegno; si riporta di seguito quanto previsto dalla lettera C del suddetto contratto:

*“Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posto di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, sarà utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all'interno delle medesime classi e, in subordine nell'ambito della stessa istituzione scolastica, in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all'interno del Piano annuale delle attività dell'Istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale. **In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe.**”*

Il sopracitato contratto in vigore norma, senza ombra di dubbio, l'utilizzo dell'Insegnante di sostegno garantendo il diritto allo studio dell'alunno assegnato. Ogni altra forma di utilizzo dello stesso, anche supportata da delibere collegiali, di fatto rappresenta una violazione contrattuale non più tollerabile.

Saluti

Da affiggere all'albo sindacale ai sensi dell'art.25 della legge n°. 300 del 20.05.1970